

‘With a little help from my friends’: il ruolo degli amici curiae nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale in Italia e in Francia

di Katia Laffusa

Abstract: *‘With a little help from my friends’: the role of amici curiae before the Italian Constitutional Court and the French Conseil constitutionnel* – This paper discusses the relationship between constitutional jurisdictions, political power and civil society through the role of *amici curiae* in Italy and France. The Italian Constitutional Court introduced *amici curiae* in 2020 while the *Conseil constitutionnel* has seen a particular increase in the participation of *amici* since the introduction of *question prioritaire de constitutionnalité*. What is the *amici*’s purpose and their real contribution to the decision-making process? Can it be said that, through this institute and for some particularly difficult issues, the Court becomes civil society’s main interlocutor, even making up for deficits in political and institutional representation? Is there a risk of politicizing the constitutional process itself? Attempting to answer these questions will lead us to focus on the effective openness of the Courts to participation and dialogue with civil society.

883

Keywords: Amici curiae; Constitutional Court; Political implications; Limits; Civil society

1. Introduzione

Il giudizio di legittimità costituzionale presenta una natura peculiare, sia da un punto di vista strettamente giuridico che – in una prospettiva di più ampio respiro – per il ruolo che la Corte è chiamata a svolgere alla luce dei dinamismi tipici del contesto sociale, politico e culturale contemporaneo.

In effetti, quello dei rapporti tra giurisdizione costituzionale e potere politico è un tema che ricorre in modo carsico nel dibattito costituzionale.

L’analisi dell’istituto degli *amici curiae* intreccia aspetti di carattere processuale – poiché attiene al tema del contraddittorio – e profili più marcatamente politici e sociali che si riverberano sul piano della natura e delle funzioni delle Corti. A ben vedere, gli interrogativi che via via si presentano sono numerosi e sovente restano irrisolti, poiché si innestano nel tronco di un dibattito che coinvolge aspetti non solo giuridici ma anche etici, sociali, culturali e politici, rispetto ai quali non è agevole districarsi.

Se, dunque, la consapevolezza della intrinseca problematicità dell’argomento è il *fil rouge* della presente riflessione, occorre tuttavia chiedersi se e in che misura – attraverso gli *amici* – le Corti possano assumere il ruolo di interlocutori della società civile, anche supplendo ai *deficit* del dibattito politico ed istituzionale su questioni cogenti e rilevanti.

Il tema della dialettica tra Corti e società civile si riverbera sia sulla questione della legittimazione delle Corti sul piano istituzionale ed ordinamentale che su quello relativo alla 'attualità' nel dibattito pubblico, sul presupposto che l'apertura ed il pluralismo possano essere considerati elementi rilevanti anche per la giustizia costituzionale.

Giova evidenziare sin d'ora come il dibattito dottrinale in Italia in tema di *amici curiae* sia stato particolarmente vivace: soprattutto negli anni antecedenti l'introduzione formale di tale istituto c'era chi ne auspicava entusiasticamente l'adozione e chi¹, invece, dubitava risolutamente della reale utilità, evidenziando le possibili ricadute negative derivanti dalla 'apertura' alla società civile, paventando il rischio di quella che avrebbe potuto essere la deriva in un 'circo mediatico', in cui la Corte Costituzionale è parte di una «discussione pubblica imbarbarita»².

In linea generale, l'*amicus curiae* è una figura processuale che, su incarico della Corte stessa o *sua sponte*, fornisce ai giudici informazioni utili alla risoluzione della controversia.

Si tratta di una figura tipica degli ordinamenti di *common law* e presente in maniera nettamente inferiore negli ordinamenti di *civil law*.

La permeabilità del giudizio di legittimità costituzionale italiano e francese rispetto a tale istituto consente dunque di riflettere su alcuni risvolti comparatistici, che non presentano, tuttavia, una vocazione squisitamente giuridica.

Nei Paesi di *common law* e, in particolare nel caso statunitense, la natura accusatoria del processo riconosce un ruolo precipuo agli *amici* nei processi dinanzi alla Corte Suprema: essi hanno spesso un peso determinante al fine di influenzare la decisione³, tanto che negli Stati Uniti la Corte Suprema ha visto negli anni moltiplicarsi il numero di gruppi di interesse, studi legali, associazioni e comitati che si costituiscono come *amici curiae* nella quasi totalità dei casi dinanzi alla Corte Suprema.

Un focus sulla Corte costituzionale italiana e sul *Conseil Constitutionnel* francese consente inoltre di evidenziare quanto l'ordinamento italiano e quello francese siano in grado di recepire e far proprio un istituto che storicamente rinvia il suo corredo genetico nella tradizione di *common law*⁴.

¹ In particolare, il riferimento è a M. Luciani, che in occasione di un seminario di studi svoltosi presso il Palazzo della Consulta nel 2018 non mancò di evidenziare le numerose perplessità derivanti da questa ondata di apertura delle Corti, di cui tale istituto era manifestazione. Cfr. M. Luciani, in AA.VV., *Interventi di terzi e amici curiae nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi anche alla luce dell'esperienza di altre corti nazionali e sovranazionali*, Atti del seminario di studi svoltosi in Roma palazzo della Consulta 18 dicembre 2018, Milano, 2020, 133. Altre perplessità sono espresse da M. Manetti, *I "falsi amici" del Giudice costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1, 2020, 505 ss.

² M. Luciani, in AA.VV., *Interventi di terzi e amici curiae*, cit., 133.

³ Cfr. il contributo di B. Barbisan in AA.VV., *Interventi di terzi e amici curiae*, cit., 179.

⁴ Sul punto è interessante il lavoro di S. Kochevar, il quale analizza le cause della sempre maggiore diffusione dell'istituto negli ordinamenti di *civil law*: l'autore individua – tra le varie ragioni – anche il crescente influsso del diritto internazionale e del ruolo delle ONG, individuando negli *amici* un modulo procedurale che ha una dimensione globale. Cfr. S. Kochevar, *Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*, in 6 *Yale L. J.* 1653 (2013).

A tal fine, si cercherà di porre in evidenza le caratteristiche peculiari dell'istituto in Italia e Francia, analizzando le tipologie e le modalità di ingresso nel giudizio di legittimità costituzionale, onde individuare criticità e possibilità evolutive, a partire da una ricognizione della casistica più rilevante.

2. Gli *amici curiae* e la Corte costituzionale italiana

Con delibera dell'8 gennaio 2020 è stato previsto l'inserimento tra le norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale dell'art. 4-ter rubricato *Amici Curiae*. Questo intervento ha aperto la strada alla partecipazione di soggetti 'esterni' al giudizio e ha posto al centro del dibattito il tema della partecipazione della società civile nell'alveo della giurisdizione costituzionale.

Ai sensi dell'art. 6 «entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, possono depositare con modalità telematica un'opinione scritta che non può superare i 25.000 caratteri ed è inviata per posta elettronica alla cancelleria della Corte. Con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, sono ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità⁵».

La *ratio* della disposizione è esplicitata nel richiamato comunicato stampa dell'11 gennaio 2020, il quale evidenzia che, grazie ad essa, «anche la società civile, d'ora in poi, potrà far sentire la propria voce sulle questioni discusse davanti alla Corte costituzionale» e «la Consulta, in linea con la prassi di molte Corti supreme e costituzionali di altri Paesi, si apre così all'ascolto dei cosiddetti *amici curiae*: soggetti istituzionali, associazioni di categoria, organizzazioni non governative»⁶.

L'introduzione di questo istituto può essere considerata il frutto di un dibattito dottrinale cui sovente ha dato impulso la stessa Corte. Si è trattata di una novità rilevante per molteplici ragioni.

Da un punto di vista processuale, le *opiniones* degli *amici* sono proposte sotto forma di contributi scritti, di massimo 25 mila parole, inviate via pec e redatte in lingua italiana.

L'obbligatorietà della lingua italiana come condizione di ammissibilità delle *opiniones* è stata ribadita nella Sent. 177/2023 in tema di esecuzione penale e mandato d'arresto europeo ⁷ in cui l'*opinio* dell'associazione Fair Trials non è stata ammessa in quanto redatta in lingua diversa dall'italiano, che «è lingua processuale nei giudizi innanzi alla Corte».

⁵ Cfr. art. 4-ter delle *Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*.

⁶ Ufficio stampa della Corte costituzionale- Comunicato 11 gennaio 2020.

⁷ Con particolare riferimento alla mancata previsione, quale motivo di rifiuto, delle ragioni di salute croniche e di durata interminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta- la Corte ha ammesso le opinioni di due *amici* ossia dell'*Unione delle Camere Penali Italiane e della European Criminal Bar Association* che hanno addotto argomenti in favore della fondatezza delle questioni sollevate, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Gli *amici* possono inoltre intervenire in ogni tipo di giudizio dinanzi alla Corte, anche nel caso di giudizio per conflitto di attribuzioni⁸. Il comma 5 dell'art. 6 precisa che l'ammissione delle opinioni degli *amici* non conferisce loro la qualità di 'parte' nel giudizio costituzionale, escludendo infatti che essi possano partecipare all'udienza o ottenere copia degli atti.

Questo indica dunque che gli *amici* non entrano formalmente nel contraddittorio, come parti processualmente intese, e le *opiniones* sono ammesse solo se conformi ai criteri previsti dal citato art. 6, commi 1,2 e 3, laddove cioè siano in grado di fornire elementi utili alla valutazione del caso, specie se si tratta di questioni complesse.

L'ammissibilità degli interventi è poi una decisione non collegiale ma del solo Presidente che, sentito il giudice relatore, motiva brevemente circa l'ammissibilità dei contributi proposti dagli *amici*. Da un punto di vista formale, il riferimento all'opinione degli *amici* nel testo della sentenza si rinviene nel '*Considerato in fatto*'.

Per quanto attiene ad un profilo più strettamente soggettivo, il testo della norma circoscrive i soggetti potenzialmente idonei a divenire *amici*, facendo riferimento alle «formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità».

Occorre domandarsi chi siano le *formazioni sociali senza scopo di lucro*: certamente, si tratta di una locuzione 'aperta', che sottende una dimensione 'sovraindividuale'⁹, tenendo presente che gli *amici* non sono 'esperti'¹⁰, poiché per questa ultima categoria è previsto un intervento apposito: questo significa che nell'intenzione della Corte vi è la volontà di dar voce non ad un *expertise*, ad un professionismo, ad una competenza specifica, bensì all'opinione di una parte, ad una specifica voce, portatrice di un certo tipo di interesse, non neutrale ma sovente marcatamente di parte e/o minoritario, elemento che ben si allontana dal dato scientifico potenzialmente offerto da un 'esperto di chiara fama'.

⁸ Si faccia riferimento, ad esempio, al giudizio culminato con la Sent. 26/2022: la Regione autonoma Sardegna ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della cultura volta ad ottenere la sospensiva e l'annullamento – previa declaratoria di non spettanza allo Stato – dei pareri espressi dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna dell'8 aprile 2021. In questo giudizio, l'*Associazione ecologista Gruppo d'intervento giuridico onlus (GrIG)* ha depositato un'opinione, in qualità di *amicus curiae*, chiedendo che il ricorso fosse respinto nel merito. Con decreto del Presidente, l'opinione è stata ammessa nel giudizio e la Regione Sardegna ha preso posizione – chiedendone il rigetto – anche rispetto al contenuto della opinione depositata dal Gruppo di intervento giuridico, in qualità di *amicus curiae*.

⁹ Recentemente, la nozione di 'formazione sociale' è stata delineata dalla Corte cost. (Sent. n. 221 del 2019) come «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico».

¹⁰ Ai sensi dell'art. 14-bis N.I, primo comma, «ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite. Con l'autorizzazione del Presidente, le parti possono formulare domande agli esperti».

Dal 2020 sono stati emanati oltre un centinaio di Decreti di ammissibilità di opinioni di *amici curiae*, circa 28 nel 2020, 30 nel 2021, 23 nel 2022, 25 nel 2023 e circa 60 nel 2024: già questo primo dato dimostra un costante e significativo utilizzo dello strumento e dà l'idea dell'apertura della Corte rispetto alle istanze di 'ascolto'.

Una ricognizione dei soggetti istituzionali e delle varie formazioni sociali via via ammesse a presentare le opinioni consente di delineare una prima panoramica sulle tipologie di 'interlocutori' e di interessi coinvolti.

A ben vedere, si tratta di associazioni, enti ed organizzazioni che si interessano di ambiti eterogenei: dai temi ambientali, salute, carceri, tutela dei minori, tutela della famiglia ma anche dello sport, associazioni che si occupano di tematiche migratorie, associazioni professionali, categorie specifiche di lavoratori e formazioni che rappresentano enti locali ecc. Una rapida lettura, anche solo della nomenclatura¹¹ degli *amici* ammessi sino ad oggi, consente di intuire il tema oggetto del giudizio e di intravedere le vicende storiche e sociali degli ultimi anni, le questioni più cogenti, i dibattiti

¹¹ 2020: ANCI- Associazione Comuni Pugliesi-Associazione Nazionale Energia del Vento-Associazione Unione Inquilini-Associazione Nazionale Famiglie Adottive ed Affidatarie Onlus+ Advocatura per i Diritti LGBT-Impresa Mugella- Federazione Motociclistica Italiana-Associazione Nazionale Tributaristi Italiani -Associazione Italiana Stato di Diritto e Unione Camere Penali-Federazione Sanitari Pensionati e Vedove- Unione Camere Penali- Italia Nostra Onlus

2021: Associazione Nazionale Tributaristi Italiani - Legambiente Onlus-Unione Camere Penali -Generazioni Future Società Cooperative di Mutuo Soccorso Stefano Rodotà'- Air Park - Associazione Operatori Sosta e Mobilità- Utilitalia Elettricità Futura-Federazione Nazionale Stampa Italiana-Comitato Acquirenti Piani di Zona - ANIEF- Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici-Gruppo d'Intervento Giuridico-CGIL -Associazione Coordinamento Ospedalità Privata-Unione Nazionale Giudici di Pace- Accademia di Diritto e Migrazione

2022: Associazione Croce Rossa Italiana -Federazione Nazionale Dirigenti Enti Pubblici Locali-Camera Avvocati Tributaristi Regione Veneto-Italia Nostra Onlus-Coordinamento Nazionale Danneggiati dal Vaccino-Associazione Enrico Toti-Anief-Associazione Coscienze Critiche-Sindacato Cronisti Romani -Associazione Verdi Ambiente e Società -Unione Italiana Camere di Commercio, Industria e Società-Banca d'Italia-Confedilizia-Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione

2023: Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL, dell'A.S.G.I. Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione - APS, della Caritas Ambrosiana e della Comunità di Sant'Egidio Milano Onlus-Coordinamento Ospedalità Privata-Unione Segretari Comunali e Provinciali-Droit Uniforme ASBL-Associazione Nazionale Giuristi Democratici-Elettricità Futura-Unione delle Imprese Elettriche Italiane -Gruppo Sopravvissuti e Familiari di Vittime della Strage di Mommio del 1944-Federazione Canoa, Bocce, Kickboxing, Danza Sportiva, Cricket--Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)-Associazione Avvocati Liberi - United Lawyers for Freedom, della "Prodirmed" - "Associazione Italiana dei Medici, Professionisti Dirigenti della Sanità", della "ANISAN" - "Associazione Nazionale Italiana Operatori della Sanità Pubblica e Privata-Antigone, Associazione per i Diritti e le Garanzie nel Sistema Penale-Associazione Nazionale Funzionari di Polizia-Associazione Italiana Professori di Diritto Penale

2024, senza pretesa di esaustività ma mero titolo esemplificativo: Unione Energie per la Mobilità - UNEM e Utilitalia- Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale-'Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione-European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) -A.N.I.Tra.V. - Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori ecc.

sociali e politici, nonché le ‘ferite aperte’ della storia italiana, anche non recentissima.

Certamente, un criterio imprescindibile per l’ammissibilità dell’*opinio* è quello della *rappresentatività o della stretta inerenza al rapporto dedotto in giudizio*: ad esempio, nella Sent. 76/2022 sono stati dichiarati inammissibili gli interventi -pur presentanti formalmente in qualità di *amici curiae* - spiegati da alcuni soggetti che, pur autoqualificandosi come ‘*amici curiae*’ non erano, tuttavia, formalmente inquadrabili come soggetti istituzionali o formazioni sociali. La Corte ha infatti stabilito che «non può accogliersi la richiesta, formulata in via subordinata da alcuni intervenienti, di valutare i loro atti di intervento come opinioni scritte: possono rivestire la qualità di amici curiae unicamente le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità».

Nell’intento della Corte, dunque, l’intervento degli *amici* è utile, rilevante ed ammesso se finalizzato ad impreciosire e rimpinguare il contraddittorio¹², teleologicamente inteso come elemento che porta alla decisione: nella Sent. 278/2020 si legge che sono state ammesse le opinioni scritte dall’Associazione “Italiastatodidiritto” e dall’Associazione forense “Unione camere penali italiane” (UCPI), in qualità di *amici curiae*, proprio «per la loro idoneità ad offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto a questa Corte, anche in ragione della sua complessità».

Sempre nell’ottica di comprendere la natura e la finalità dell’istituto, ci si domanda se la selezione stessa dei soggetti ‘amici’ non disveli una scelta e/o una ricaduta politica e se possa essere inteso, in definitiva, come mezzo di garanzia di un pluralismo di idee e visioni che si riverbera nel contraddittorio dinanzi alla Corte.

A tal proposito, interessante risulta soffermarsi sulla Sent. 14/2023 in tema di vaccino covid: la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, concernente l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario¹³, ritenendo che la

¹² Riflette sull’ impatto dei contributi degli *amici curiae* come elemento di arricchimento del contraddittorio il lavoro di S. Farber, *Amicus Curiae Phenomenon – Theory, Causes and Meanings* nel quale l’autore evidenzia come l’uso di informazioni derivanti dalle opinioni degli amici possa considerarsi un ulteriore strumento a disposizione del giudice per integrare la decisione di informazioni che diversamente non sarebbero introdotte nel processo dalle parti formalmente costituite: the Amicus practice enables courts to introduce extensive knowledge from various fields, different from those presented by the formal parties, and additionally from a wide range of third parties possessing certain interests in the proceedings. In light of this, the Amicus may prevent reliance on exclusive sources of knowledge that are presented to the court by the formal litigants. Cfr. S. Farber, *The Amicus Curiae Phenomenon - Theory, Causes and Meanings*, in *Transnat’l L. & Contemp. Probs.* 47 (2019).

¹³ Una pronuncia assimilabile è la Sent. 15/2023 che ha stabilito che «la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. Il sacrificio imposto agli operatori sanitari non ha ecceduto quanto indispensabile per il

scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili¹⁴.

In questo giudizio sono state presentate numerose *opiniones* da *amici* quali *Comitato per il diritto alla cura domiciliare nell'epidemia di COVID-19*, *Associazione umanità e ragione*, *Noi avvocati per la libertà*, *Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino*, *Comitato radicale scienza è coscienza*, *Confederazione legale per i diritti dell'uomo*, *Associazione CoScienze critiche*, *Associazione coordinamento del movimento italiano per la libertà di vaccinazione*, *Avvocati liberi e Organizzazione mondiale per la vita*.

Questi soggetti hanno depositato interventi presentati con l'indicazione in epigrafe di "intervento/opinione", accompagnati dalla richiesta di considerare il proprio atto alla stregua di un' *opinio*, formulando un'istanza del seguente tenore: «in via subordinata, tenersi in considerazione, per quanto ritualmente possibile, la presente manifestazione della opinione giuridica di un comune e concorde consesso di Amici Curiae aderenti, anche in quanto comunque rappresentativa del comune sentire di quanti hanno rifiutato il trattamento».

Le *opiniones* presentate come 'comunque rappresentative di un comune sentire' sostengono l'illegittimità costituzionale dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, contestando, in sintesi, la sicurezza e l'efficacia dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, nonché la criticità del sistema di farmacovigilanza passiva, oltretutto l'irragionevolezza dell'imposizione dell'obbligo vaccinale alle persone dotate di immunità naturale.

In questo caso, dunque, la Corte, pur non ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale, ha ammesso - tenendone conto nella sua scelta argomentativa- opinioni di una parte della società civile certamente in minoranza e in qualche misura 'dissenziante' rispetto all'opinione generale e prevalente, tenendo presente la forte adesione dei

raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini».

¹⁴ La Corte ha giudicato non fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente: di fronte alla situazione epidemiologica in atto, infatti, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini; e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata. Come emerge dall'analisi comparata, del resto, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei. Nella sua pronuncia, in particolare, la Corte ha chiarito - sempre in linea con la propria giurisprudenza - che il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo. "Non può, pertanto, condividersi - si legge nella motivazione della sentenza - la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di 'conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile' (sent. 118/1996).

cittadini alla campagna vaccinale. La Corte ha, cioè, dato spazio alle ‘voci’ di quanti hanno rifiutato il trattamento in oggetto, esplicitando nella motivazione della sentenza l’avvenuto recepimento delle opinioni degli *amici*.

Ebbene, in qualche misura, l’ammissione delle opinioni dei *no-vax* può essere intesa come una forma di ‘apertura’ della Corte alla società civile nel suo senso ampio e plurale? Tali contributi, esprimendo cioè le visioni di una compagine non maggioritaria e non prevalente della società civile, così veicolando nella dialettica processuale posizioni e visioni che possono non essere condivise o condivisibili, hanno contribuito realmente a implementare un certo pluralismo e dinamismo nel giudizio di legittimità costituzionale? Certamente rispondere a tali interrogativi non è agevole, tuttavia la problematizzazione riesce a rifletterne le potenzialità e le criticità sottese.

Un ulteriore aspetto interessante, che afferisce alla teleologia dell’istituto, attiene alla concreta utilità delle opinioni nel fornire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità.

È ben evidenziato dalla Sent. 63/2022 in tema di favoreggiamento dell’immigrazione in cui si è stabilita la manifesta sproporzionalità della pena da cinque a quindici anni di reclusione, prevista dal T.U. sull’immigrazione per chi abbia aiutato qualcuno a entrare illegalmente nel territorio italiano utilizzando un aereo di linea e documenti falsi.

In questo giudizio, hanno presentato un’opinione scritta in qualità di *amici curiae* l’Accademia di diritto e migrazioni, e congiuntamente, l’*European Council on Refugees and Exiles*, l’*International Commission of Jurists* e l’*Advice on Individual Rights in Europe*. Secondo la Corte, le *opiniones* degli *amici* hanno svolto considerazioni a sostegno della fondatezza delle censure sollevate fornendo un contributo consistente anzitutto in una ricostruzione articolata del quadro normativo europeo e internazionale di riferimento¹⁵ anche in una prospettiva comparata, poiché ad esempio l’ADiM ha osservato come, sotto il profilo del diritto comparato, la scelta politico-criminale compiuta dal

¹⁵ Secondo gli *amici curiae*, da tale quadro – e in particolare dall’art. 6, paragrafo 3, del Protocollo di Palermo – si ricaverebbe un vincolo per gli Stati parte ad adottare misure legislative per conferire il carattere di circostanza aggravante a due sole ipotesi, relative «al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in pericolo, la vita e l’incolumità dei migranti coinvolti» e all’esposizione degli stessi a «trattamenti disumani o degradanti, incluso lo sfruttamento». Viceversa, nessun obbligo si rinverrebbe rispetto alle due ipotesi aggravanti oggetto di censura, «frutto di una libera scelta del legislatore nazionale»; scelta che questa Corte dovrebbe vagliare anche alla luce dell’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, che «pur non essendo stato espressamente menzionato dal giudice rimettente, congiuntamente agli artt. 3 e 27 Cost., rappresenta un parametro implicito di legittimità evocato dal generale riferimento al principio di proporzionalità delle sanzioni penali» (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 251 del 2012, n. 105 del 2014, n. 106 del 2014 e n. 236 del 2016). A tale principio non si conformerebbe la disposizione censurata, poiché non prevede «alcuna verifica dei criteri di necessità e di proporzionalità», ma al contrario «vieta, e quantomeno limita seriamente qualsiasi attività di chi tenti di favorire un ingresso irregolare per ragioni di soccorso, assistenza familiare o genuinamente altruistiche a richiedenti protezione internazionale». 4.2. – Anche l’ADiM ha svolto considerazioni a sostegno della fondatezza nel merito delle censure sollevate dal rimettente.

legislatore italiano non trovi corrispondenza in alcuno degli ordinamenti esaminati (Belgio, Francia, Germania e Spagna).

In tal senso, i contributi degli *amici* divengono non *strumento di politicizzazione delle Corti Costituzionali*, ma di *arricchimento di scorte argomentative*¹⁶. Il contraddittorio è, cioè, rimpinguato dal contributo degli *amici*, i quali introducono nel giudizio di legittimità costituzionale una prospettiva ultronea rispetto a quella delle parti e della stessa Corte.

Anzi, in alcuni casi le *opiniones* hanno rimarcato la persistenza nel nostro ordinamento di un vuoto di tutela: è il caso della Sent. 32/2021 in tema di procreazione medicalmente assistita in cui sono state ammesse le opinioni degli *amici curiae* “Centro Studi Rosario Livatino” e “Avvocatura per i diritti LGBTI i quali hanno evidenziato come «il grave vuoto di tutela dell’interesse del minore, nato da fecondazione eterologa praticata all’estero da due donne il cui rapporto, dopo anni, è diventato conflittuale, non sarà più tollerabile se si protrarrà l’inerzia».

Ne deriva che la ‘complessità’ cui fa riferimento la norma come condizione di ammissibilità delle opinioni può essere intesa in senso ampio: una complessità cioè non solo sostanziale e tematica ma anche più strettamente tecnica e formale.

3. Controllo di costituzionalità in Francia ed *amici curiae*

Prima di analizzare il ruolo degli *amici curiae* nell’alveo del *Conseil constitutionnel*¹⁷ occorre accennare ad alcuni aspetti più generali, che forniscono alcune coordinate utili alla comprensione delle questioni sottoposte. Come noto, il modello di controllo di costituzionalità francese può essere ragionevolmente considerato un *unicum*, avendo risentito- anche nelle sue evoluzioni- delle peculiarità storiche e politiche caratterizzanti l’ordinamento francese¹⁸.

Pur nella sua indefettibile unicità, alla luce delle riforme via via approvate, è divenuto un modello di giustizia costituzionale sì spurio, ma non totalmente inavvicinabile agli altri ordinamenti¹⁹.

Storicamente si è sempre registrata una certa resistenza ad introdurre il controllo di costituzionalità delle leggi e, in effetti, fino alla V Repubblica vi era unicamente un controllo preventivo non esercitato dai giudici bensì dallo stesso legislativo. Lo stesso *Conseil constitutionnel* nasceva come «*pouvoir public de la République* ed era situato al di fuori del potere giudiziario i cui componenti la Costituzione qualifica come ‘membres’ e non come

¹⁶ P. Ridola, *La Corte si apre all’ascolto della società civile*, in *Federalismi.it*, 2, 2020, 8.

¹⁷ Attualmente la composizione della Corte costituzionale resta tendenzialmente ‘politica’: comprende infatti 9 membri scelti rispettivamente e discrezionalmente dal Presidente della Repubblica, dal Presidente dell’Assemblea Nazionale e dal Presidente del Senato. Il mandato novennale non è rinnovabile (in tal modo garantendo una parziale indipendenza dell’organo).

¹⁸ Sui rapporti tra *Conseil* e forma di governo francese si rimanda a M. Volpi, *Il ruolo del Conseil constitutionnel nella forma di governo francese*, in *Diritto e società*, 1983, 496 ss; G. Zagrebelsky, *Il controllo di costituzionalità delle leggi in Francia (a priori) e in Italia (a posteriori): alcuni aspetti a confronto*, in *Giur. cost.*, 1991, 31 ss.

¹⁹ Cfr. L. Pegoraro, A. Rinella, *Sistemi Costituzionali Comparati*, Torino, 2017, 545 ss.

‘juges’»²⁰. Si trattava, cioè, di un organo composto squisitamente da membri politici al cui vertice era il Presidente della Repubblica oltre ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Con la V Repubblica si ha un cambiamento significativo, sebbene non radicale.

Al *Conseil*²¹ spetta il controllo preventivo obbligatorio sulle leggi organiche e sui regolamenti parlamentari²². Si tratta di un controllo preventivo ed astratto, che rende di fatto-come evidenziato- peculiare ed unico il paradigma francese.

Solo con la riforma costituzionale del luglio 2008²³ è stata introdotta all’art 61-1 della Costituzione la *Question prioritaire de constitutionnalité* con cui si riconosce il diritto di qualsiasi persona che sia parte in un procedimento di sostenere che una disposizione legislativa violi i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione. Se le condizioni per l’ammissibilità della questione sono soddisfatte, spetta al *Conseil constitutionnel*, su rinvio del *Conseil d’État* e della *Cour de Cassation*, di pronunciarsi e, se necessario, di abrogare la disposizione legislativa. Tale articolo introduce dunque uno strumento di tutela dei diritti e delle libertà garantite in Costituzione di tipo accentrato e successivo.

A ben vedere, la protezione dei diritti non era lo scopo del controllo di costituzionalità così come pensato da De Gaulle ai tempi della V Repubblica. Solo gradualmente, «le Conseil constitutionnel est devenu une institution clé de l’Etat de droit. Dans l’esprit des concepteurs de la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel n’était pas vraiment une juridiction»²⁴.

²⁰ M. Calamo Specchia, *L’integrazione del contraddittorio nel processo costituzionale: l’intervento di terzo e l’amicus curiae in prospettiva comparata tra diritto amministrativo e diritto costituzionale*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, in *Giur. cost.*, 2020, 1.

²¹ Riflette efficacemente sulla natura giuridica del *Conseil* M. Calamo Specchia, evidenziando le ragioni che hanno diviso la dottrina tra organo fortemente politicizzato e organo giurisdizionale. Le tesi contrapposte danno risalto rispettivamente alla composizione dell’organo e alle modalità di sindacato. Cfr. M. Calamo Specchia, *Il Conseil constitutionnel a l’exception d’inconstitutionnalité*, Seminario Astrid - La riforma del controllo di costituzionalità delle leggi in Francia, Roma, 27 maggio 2009, www.astrid-online.it.

²² In base all’articolo 61, una legge organica prima della promulgazione, le proposte di legge prima che siano sottoposte a referendum e i regolamenti parlamentari prima che entrino in vigore devono essere sottoposti al controllo di costituzionalità. Tale controllo avviene anche per i testi legislativi prima della loro promulgazione, quando però sono sottoposti all’esame del Consiglio Costituzionale se ne fanno richiesta il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro, il Presidente dell’Assemblea Nazionale, il Presidente del Senato, 60 deputati o 60 senatori. Il termine di promulgazione in tutti questi casi viene sospeso per dare il tempo al Consiglio Costituzionale di operare.

²³ Sull’importanza della riforma costituzionale del 2008 cfr P. Pasquino, *The New Constitutional Adjudication in France*, in www.astrid-online.it, 2008, il quale evidenzia come un controllo di costituzionalità successivo sia una novità di non poco momento per l’ordinamento francese che necessita, per essere efficacemente recepito, di superare il dogma della onnicomprensività del controllo di legittimità costituzionale: «It seems to me, in any event, that the door of the Council will be significantly more open than in the past only if the constitutional culture of the country will accept that the arguments to adjudicate a statute ex ante do not cover all the possible concrete consequences emerging from the application of the statute laws».

²⁴ Cfr. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/lecon-inaugurale-ecole-de-droit-de-sciences-po-28-septembre-2022-discours-de-laurent->

Dal luglio 2008 pertanto è cambiata la fisionomia e il ruolo del *Conseil constitutionnel*²⁵ proprio in relazione al tema della tutela dei diritti fondamentali, nella misura in cui con la QPC si addivene ad un controllo accentrato e successivo dei diritti e delle libertà: sino alla riforma del 2008 il ‘grande assente’ nell’evoluzione del modello di giustizia costituzionale è ancora l’individuo²⁶, sebbene già un passo importante verso una giustizia costituzionale intesa come baluardo dei diritti e delle libertà è stato l’introduzione, negli anni ‘70 del c.d *bloc de constitutionnalité*²⁷.

A tal proposito, occorre ricordare che la Corte francese non abbia un catalogo definito di diritti e libertà ai quali far riferimento direttamente in Costituzione, avendo a disposizione piuttosto una stratificazione di documenti che – attraverso una serie di rinvii- vanno dal Preambolo della Costituzione del 1958, alla Dichiarazione dei Diritti del 1789, alla Carta dell’ambiente del 2004, alla Dichiarazione dei Diritti e ai “principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica”.

Ecco perché è stato osservato opportunamente in dottrina che la QPC «si pone come il traguardo finale di un lungo e tortuoso cammino, al quale molteplici attori prendono parte e plurimi interessi contribuiscono»²⁸.

Si tratta di un modulo di controllo di legittimità delle leggi che ha visto una importante diffusione (tanto che nel 2022 si è registrata la 1000esima QPC). In effetti, l’entrata in vigore della QPC si è rivelata per la giustizia costituzionale francese un giano bifronte: da un lato, ha rappresentato certamente un momento di rottura rispetto al modello precedente in tema di diritti e libertà e, dall’altro, un’occasione per ripensare la stessa fisionomia del *Conseil* in un’ottica di avvicinamento progressivo ai modelli di Corte costituzionale europee.

Anche la giustizia costituzionale in Francia ha recentemente palesato la necessità di operare una certa apertura nei riguardi della società civile²⁹, intavolando un dialogo con il pubblico e, in particolare, con i cittadini.

Si tratta di un intento reso esplicito già nel 2022 dal Président du *Conseil constitutionnel* Laurent Fabius il quale ha rimarcato come «l’ouverture au citoyen s’est développée. Elle reste une priorité. La Constitution en effet appartient à chacun et notre institution n’a pas vocation à s’isoler dans une tour d’ivoire»³⁰.

[fabius#4-quatrieme-et-dernier-theme-le-role-des-cours-constitutionnelles-et-lactivite-du-conseil-constitutionnel-francais.](#)

²⁵ In linea generale, le competenze del *Conseil constitutionnel* sono state ampliate dalle riforme della Costituzione volute da Giscard D’Estaing nel 1974 e poi da Sarkozy nel 2008.

²⁶ Cfr. S. Benvenuti, *La via francese alla giustizia costituzionale*, Napoli, 2016, 180.

²⁷ Esso comprende la *Constitution de 1958*, la *Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789*, le *Préambule de la Constitution de 1946*, la *Charte de l’environnement de 2004*.

²⁸ Cfr. D. Chauvaux, *L’exception d’inconstitutionnalité, 1990-2009: réflexions sur un retard*, in *Rev. dr. publ.*, 3, 2009, 566.

²⁹ Giova evidenziare che nell’ordinamento francese l’istituto dell’*amicus curiae* non è sconosciuto: nel 1989, la *Cour de Cassation* ha riconosciuto la possibilità di ammettere il contributo di tali soggetti.

³⁰ Cfr. [https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/lecon-inaugurale-ecole-de-droit-de-sciences-po-28-septembre-2022-discours-de-laurent-fabius#4-quatrieme-et-dernier-theme-le-role-des-cours-constitutionnelles-et-lactivite-du-conseil-constitutionnel-francais.](https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/lecon-inaugurale-ecole-de-droit-de-sciences-po-28-septembre-2022-discours-de-laurent-fabius#4-quatrieme-et-dernier-theme-le-role-des-cours-constitutionnelles-et-lactivite-du-conseil-constitutionnel-francais)

Questa ‘apertura’ è stata così intesa e disciplinata: «une personne étrangère au litige à l’origine de la QPC peut intervenir dans la procédure, afin de faire valoir son point de vue sur la question posée au Conseil constitutionnel, en concluant soit à l’inconstitutionnalité de la disposition législative soit à sa conformité à la Constitution. Cette personne (un particulier, une société, une association, un syndicat, une collectivité territoriale, etc.) doit justifier devant le Conseil constitutionnel d’un ‘intérêt spécial à intervenir’»³¹.

Come osserva attenta dottrina, dalla decisione n. 2010-71 si è dato avvio alla prassi di aprire il contraddittorio a persone giuridiche «in grado di offrire con le proprie osservazioni elementi utili che riguardano l’applicazione delle disposizioni oggetto di controllo, sebbene, in tale loro qualità di soggetti portatori di interessi collettivi nazionali sono qualificabili più come amici curiae che come terzi intervenienti in senso stretto»³².

Con la QPC si è infatti determinato il progressivo superamento del meccanismo delle vecchie ‘porte étroite’³³ sostituite dai ‘contributi esterni’ che ora sono pubblici e pubblicati contestualmente alla decisione a cui si riferiscono. Sebbene tali contributi non siano esplicitamente nomenclatura ‘amici curiae’ è possibile considerare come tali questi soggetti, di talché anche dinanzi al *Conseil* francese è prevista la possibilità di accesso da parte dei cittadini e/o della società civile alla istituzione interprete della Costituzione.

Il *Conseil* può infatti ricevere “contributi esterni” da soggetti che non sono parti del giudizio *a quo* ma che hanno un *intérêt spécial* riferito a una QPC³⁴.

Il forte legame tra le QPC e la tutela dei diritti e delle libertà ha quindi consentito di realizzare - attraverso i contributi via via presentati da soggetti portatori di ‘interessi speciali’ - una dialettica nell’alveo del giudizio costituzionale proprio in tema di diritti e libertà e ha contribuito ad «avvicinare la Francia a quel tipo di controllo di costituzionalità che in Italia è stato a lungo dominante»³⁵.

Le questioni sottoposte al vaglio della Corte francese attengono a temi socialmente e politicamente sensibili, onde l’intervento degli *amici* - giova sin d’ora anticiparlo - è risultato essere prezioso e certamente segno tangibile di una vocazione pluralista e attenta alle istanze della società civile da parte della Corte. In diverse occasioni, la QPC ha avuto ad oggetto questioni di rilevanza sociale: ad esempio nell’ambito della bioetica, con la questione dell’esclusione dei transgender dal ricorso alla procreazione medicalmente assistita o come nel caso della libertà di culto con la decisione del 22 luglio 2022, che ha convalidato gli obblighi rafforzati per le associazioni religiose, per cui un’associazione che non ha più tale status non può godere dei benefici

³¹ <https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/qui-sont-acteurs-qpc-6>.

³² M. Calamo Specchia, *L’integrazione del contraddittorio nel processo costituzionale*, cit., 19.

³³ ‘Porte étroite’ è un’espressione introdotta nel 1991 dall’allora membro del *Conseil Constitutionnel* Doyen Georges Vedel.

³⁴ Cfr. *Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les QPC*.

³⁵ Cfr. S. Lieto, P. Pasquino, *Metamorfosi della giustizia costituzionale in Italia*, in *Quad. cost.*, 2, 2015, 376.

di cui godeva in precedenza, con il rischio, altrimenti, di violare la libertà di associazione.

In ambito sanitario si è poi sancita la conformità a Costituzione dell'obbligo di esibizione del c.d. 'passe sanitaire' per l'ingresso in alcuni luoghi per un periodo determinato, precisando tuttavia che tale obbligo dovesse essere contemperato nel caso di «réunions et activités politiques, afin de préserver l'un des aspects majeurs de l'exercice de la démocratie»³⁶; in materia di sicurezza interna, la decisione del 13 agosto 2022 ha confermato la legittimità costituzionale della norma «qui impose aux plates-formes de retirer dans l'heure les publications à caractère terroriste' sul presupposto che 'le texte dont nous avons été saisis comportait des garanties suffisantes eu égard à la liberté d'expression et de communication».

Nella Decisione n° 2022-1021 QPC del 28 ottobre 2022 sono stati particolarmente rilevanti «les observations en intervention présentées pour l'association de la presse judiciaire et l'association Reporters sans frontières par la SCP Spinosi» nella misura in cui la Corte ha giudicato conformi a Costituzione le norme che vietano, a pena di nullità, di aggiungere al fascicolo del procedimento gli elementi ottenuti da una richiesta assunta in violazione del segreto delle fonti di un giornalista, tutelato dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa, e di trascrivere la corrispondenza con un giornalista che consenta l'identificazione di una fonte in violazione delle stesse disposizioni. Tali disposizioni sono state criticate in particolare dal ricorrente, unitamente agli interventi degli *amici*, per non aver consentito ad un giornalista di proporre istanza di annullamento di un atto di indagine compiuto in violazione del segreto delle sue fonti, quando esso sia terzo ai procedimenti durante i quali tale atto è stato compiuto.

Nella Decisione n. 2021-898 QPC del 16 aprile 2021 il Consiglio ha ritenuto che fosse una prerogativa del legislatore quella di garantire ai condannati la possibilità di adire il giudice per lamentare condizioni di detenzione contrarie alla dignità della persona umana, affinché esse potessero essere interrotte: in questo giudizio, sono state presentate osservazioni dalla *Associations Avocats pour la défense des droits des détenus et Ligue des droits de l'homme, pour le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature par la SCP Sevaux et Mathonnet* che hanno evidenziato come «imposer au juge de faire cesser les conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine auxquelles seraient exposées des personnes condamnées, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans une mesure affectant le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, celui de prohibition des traitements inhumains et dégradants ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif».

In molti casi, invece, la Corte ha rilevato la mancanza di un interesse a depositare un intervento, come di recente – nel 2021 in tema di esproprio: «l'établissement public foncier de l'Ain ne justifie pas d'un intérêt spécial à intervenir pour contester une disposition relative aux modalités de fixation de l'indemnité d'expropriation» o nel 2022 nel caso della mancata ammissione per il *syndicat des avocats de France* per il quale non si è ravvisato un «intérêt spécial à intervenir dans une question prioritaire de constitutionnalité relative aux conditions d'examen des candidatures».

³⁶ Décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022.

I contributi delle associazioni, dei comitati e degli enti anche nel caso francese testimoniano quanto alcune tematiche siano rilevanti e in grado di destare l'interesse della società civile, che, soprattutto in tema di diritti e libertà, esprime l'esigenza di far sentire la sua voce, sebbene nel caso francese siano molti i casi di inammissibilità degli interventi. Anche nel caso francese, i contributi degli *amici*, brevemente e sinteticamente riportati, attengono a temi eticamente e politicamente sensibili e mostrano spesso la delicatezza e la cogente rilevanza delle questioni trattate, sia su un piano giuridico che sociale.

Alcune decisioni mostrano come in certi momenti la difficoltà della decisione politica³⁷ e il depauperamento del tessuto democratico entrino in una zona d'ombra, e come siano le Corti ad avere un ruolo importante in quanto baluardo di tutela dei diritti. Nel caso italiano, basti fare riferimento all'obbligo vaccinale, alle rivendicazioni dei diritti delle comunità LGBT +, a temi quali la filiazione, l'adozione, l'eutanasia, la tutela dell'ambiente: si tratta di ambiti in cui la Corte si trova a confrontarsi con le dinamiche e le trasformazioni sociali, con nuove esigenze e problematiche nei riguardi delle quali si pone come diretto interlocutore istituzionale e questa circostanza è di non poco momento. Allo stesso modo, le decisioni del *Conseil* toccano questioni nodali sul piano del dibattito pubblico francese.

Il tal senso, il ruolo delle Corti si fa decisivo: «gli strumenti per l'ascolto della società civile vanno peraltro maneggiati con cautela. Chi abbia seguito gli itinerari dello Stato costituzionale non può non apprezzare l'idea di una Corte costituzionale radicata nella società, capace di comprenderne le trasformazioni, i bisogni, le voci di dissenso, le posizioni minoritarie, la complessità delle fratture identitarie. E tuttavia una Corte costituzionale non è un'agorà, non è un foro delle opinioni, perché è chiamata a rielaborare le domande prodotte continuamente dalla complessità, ed il “giudizio” è lo strumento peculiare per approdare, attraverso un iter argomentativo e persuasivo, agli equilibri ed ai contemperamenti che sostanziano la funzione di unificazione politica delle costituzioni del pluralismo»³⁸.

Si tratta di rinvenire un equilibrio tra le spinte 'politiche' di cui sono intrinsecamente impregnate molte delle questioni sottoposte al vaglio dei giudici e mantenere salda la responsabilità istituzionale e costituzionale, come giudice della legittimità costituzionale delle leggi.

³⁷ I temi sociali, politici, etici che le Corti si trovano ad affrontare possono anche essere potenzialmente convergenti rispetto a quelli della politica. Su questo tema è interessante il pensiero di V. Onida che evidenzia soprattutto la libertà, tipica dell'organo politico, di poter decidere e selezionare i temi da affrontare e da inserire nell'agenda politica, cosa non ipotizzabile per la magistratura: La giustizia non può scegliere liberamente gli oggetti di cui occuparsi, né, entro certi limiti, dovrebbe poter scegliere quando occuparsene. Di fronte ad una azione o ad una pronuncia giudiziaria, la prima domanda non dovrebbe essere: «perché è stata adottata?», ma: «è giusta, è legale?». Viceversa, la politica opera per determinazioni generali, ponendo o modificando regole, o comunque per provvedimenti assunti in chiave di interessi generali liberamente apprezzati. La politica per definizione è padrona del proprio ordine del giorno, e quindi di decidere su che cosa decidere, e quando'. Cfr. V. Onida, *Politica e giustizia: problemi veri e risposte sbagliate*, in *Il Mulino*, 1, 2010, 25.

³⁸ P. Ridola, *“La Corte si apre all'ascolto della società civile”*, in *Federalismi.it*, cit., 5.

Il rischio della politicizzazione è presente, nella misura in cui spesso gli *amici curie* esprimono le ragioni di una parte o di un gruppo, ragioni che sono per natura politiche e che dunque entrano, anche solo formalmente, nella decisione e nella dialettica del giudizio: «la possibilità che i diritti dei cittadini siano garantiti alla luce della Costituzione non solo dal legislatore e quindi dalle scelte politiche, ma anche dai giudici, è sicuramente una conquista dello Stato costituzionale»³⁹. Da quanto evidenziato, emerge come tali profili stimolino riflessioni significative sul ruolo delle Corti nel costituzionalismo contemporaneo, un ruolo che non è statico, ma in costante evoluzione, anche in considerazione delle crisi che il diritto è chiamato a fronteggiare. del resto, come ci ricorda S. Satta «il problema della giurisdizione non è altro che il problema medesimo dell'ordinamento e della sua giuridicità»⁴⁰.

Le Corti Costituzionali, in effetti, sono ancora oggi chiamate ad effettuare quelle valutazioni sistemiche e d'insieme idonee a dare lettura e conto del complesso dei valori espressi dalla società⁴¹: «non si può revocare in dubbio che dall'ascolto di punti di vista diversi, di fatto espressione di istanze sociali più o meno diffuse e radicate nella società, non possa che derivare in linea di massima un beneficio. Ma a patto che la decisione sul dare o non dare ingresso a queste voci non esponga la Corte a rischi di offuscamento del suo ruolo anche in considerazione dei parametri molto elastici che le norme integrative predispongono ai fini della decisione sull'ammissione delle opinioni»⁴².

A ben vedere, l'ingresso nel giudizio costituzionale degli *amici* nella Corte costituzionale italiana e nel *Conseil* francese ha avuto un impatto simile ma non sovrapponibile, in particolare su un piano sia fisiologico che teleologico: per la Corte italiana si è in qualche misura rinvigorita quella che può essere considerata la vocazione principale della Corte, soprattutto sul piano dei diritti costituzionalmente garantiti, mediante un'apertura nei riguardi della società civile attuata con un arricchimento del contraddittorio di più voci, spesso anche portatrici di istanze non maggioritarie, in un'ottica di pluralismo e democraticità. Nel caso del *Conseil* invece, tale apertura nell'alveo della QPC ha contribuito in qualche misura ad avvicinarlo alle funzioni e alle prerogative di una Corte costituzionale: «le Conseil constitutionnel devient ainsi en quelque sorte une Cour constitutionnelle. Ces efforts de transformation seront poursuivis car ils vont dans le sens d'une démocratie vivante et de la protection de l'Etat de droit»⁴³.

D'altro canto, potrebbe osservarsi che l'introduzione dell'*amicus curiae* sia sintomo di una spinta verso una certa concretizzazione/soggettivizzazione del giudizio di legittimità

³⁹ M. D'Amico, *Il "fine vita" davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici* (Considerazioni a margine della Sent. n. 242 del 2019), in *Oss. cost.*, 1, 2020, 287.

⁴⁰ S. Satta, *Trattatello di procedura civile*, Giuffrè, Milano, 2015, 31.

⁴¹ Cfr. S. Benvenuti, *La via francese alla giustizia costituzionale*, cit., 231.

⁴² G.P. Dolso, *Recenti interventi sul processo costituzionale* in *Dir. pubbl.*, 2, 2020, 628.

⁴³ Cfr. L'intervento di Laurent Fabius, per la lezione inaugurale dell'Ecole de droit de Sciences Po, 28 settembre 2022 disponibile integralmente su <https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/lecon-inaugurale-ecole-de-droit-de-sciences-po-28-septembre-2022-discours-de-laurent-fabius>.

costituzionale: soprattutto le questioni sollevate in via incidentale si aprono a interventi di terzi “legati al processo”, il cui contributo fa in qualche misura riaffiorare un certo grado di concretezza e un maggiore riverbero sui giudizi da cui hanno origine, proprio grazie alla ‘presenza’ degli amici, i quali fungono da cassa di risonanza del giudizio stesso. Questo elemento evoca tuttavia una certa attenzione alla contingenza, agli eventi dai quali prende le mosse il giudizio di legittimità costituzionale, restituendone una visione più complessiva anche nell’ottica di un dialogo tra giudice *a quo* e Corte costituzionale.

Invero, il dialogo tra Corti e società civile è un elemento centrale nella dialettica tra giurisdizioni costituzionali e poteri politici⁴⁴, nella misura in cui «rafforza l’immagine di un giudice costituzionale che ascolta, ma a condizione che restino chiari, trasparenti, e soprattutto adeguatamente preservati, gli itinerari attraverso i quali esso si fa carico nello spazio pubblico della ‘sua’ responsabilità di decidere»⁴⁵.

Tuttavia, come evidenziato da C. Mezzanotte⁴⁶ la ‘politicalità’ della Corte costituzionale risponde a logiche diverse da quelle parlamentari: la Corte ha l’onere di cercare di raggiungere un punto di equilibrio tra l’intrinseco carattere di trascendenza della Costituzione e il suo dover essere immanente e, sotto questo profilo, «il mondo della giustizia costituzionale è *totus politicus*»⁴⁷.

In tal senso, si potrebbe concludere che questi aspetti che evocano un avvicinamento dei cittadini al lavoro delle Corti (una prossimità anche solo astratta) hanno il merito di alimentare una sorta di meccanismo di reciprocità tra Corti e società civile, in qualche misura rafforzando quella fiducia tra cittadini ed istituzioni, in ossequio alla etimologia del termine ‘fiducia’: la radice latina *fid-* viene dal greco *peith-* (alla base sia del verbo *peitho*, «convincio», sia del termine *pistis*, «fede»), che fa riferimento al sanscrito *bandh-* che significa appunto *legame, corda*. La fiducia, così intesa, evoca la possibilità di creare legami tra soggetti, ed avvince - anche in senso estensivo- società civile ed istituzioni: nella specie, le Corti costituzionali, non si mostrano indifferenti rispetto a quanto accade fuori dalla Corte, nell’*agorà* democratica e, in tal senso, non possono essere considerate impermeabili alla ‘*fede pubblica*’⁴⁸; proprio in quest’ottica può essere letto il contributo di istituti partecipativi come quello degli *amici*.

⁴⁴ Sul ruolo delle Corti e i rapporti con il potere politico si faccia riferimento nel più risalente dibattito dottrinale italiano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia* a cura di P. Barile, E. Cheli, S. Grassi, Bologna, 1982, nonché a F. Modugno, *L’invalidità della legge*, Milano, 1970, V. Crisafulli, *La Corte costituzionale tra Magistratura e Parlamento*, in *Scritti giuridici in onore di P. Calamandrei*, Padova, 1958.

⁴⁵ P. Ridola, “*La Corte si apre all’ascolto della società civile*”, cit., 6.

⁴⁶ C. Mezzanotte, *Corte costituzionale e legittimazione politica*, Roma, 1984, 132 ss.

⁴⁷ *Ivi*, 134.

⁴⁸ Il riferimento al tema della fiducia e della vocazione ‘civile’ nel/del diritto è all’illuminismo napoletano, con particolare attenzione al pensiero di A. Genovesi e G. Filangieri, i quali legano la pubblica felicità all’etica della virtù e alla fiducia. Secondo Genovesi, la fede pubblica è “la corda, che lega e stringe le persone e le famiglie di uno Stato fra loro e con o Stato”. Nelle *Lezioni di economia civile* Genovesi precisa: «in effetti, dove la fede è per niente, sia in quella parte che costituisce la reciproca confidenza degli uni cittadini negli altri, sia nella certezza delle contrattazioni, sia nel vigore delle leggi

Lungi dal fornire un giudizio valutativo circa la scelta delle Corti di aprirsi al contributo degli *amici*, occorre invece prendere atto che si tratta di un istituto in espansione e particolarmente utilizzato, soprattutto quando le tematiche sottese ai giudizi dinanzi alle Corti hanno una particolare rilevanza etica, sociale, culturale e politica, segno che alcune questioni, anche alla luce della complessità di cui sono portatrici, necessitano inevitabilmente di essere analizzate a più voci e da molteplici angoli visuali.

Katia Laffusa
Dip.to di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne
Università Lumsa di Roma
k.laffusa@lumsa.it

e nella scienza e integrità de' magistrati, ivi non si possono ritrovare i due fondamenti della civile società e vita, i quali sono la Giustizia e l'Umanità». Cfr. A. Genovesi, *Lezioni di economia civile*, Torino, 1852, p.234 e A. Genovesi, *Della Diceosina, o sia della filosofia del giusto e dell'onesto*, Venezia, 2008 nonché G. Filangieri, *La Scienza della legislazione*, Napoli, 2003.

